

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 11/01/2024

FATTO

L'amministratore di sostegno di parte ricorrente lamenta essenzialmente la mancata attivazione da parte dell'intermediario convenuto del servizio di Home Banking sul conto intestato all'amministrata, nonostante tale facoltà sia espressamente prevista nel decreto di nomina del Giudice tutelare.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede che sia attivata la possibilità dell'amministratore di sostegno di operare con il servizio di Home Banking, come indicato dal Giudice tutelare.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: l'attivazione del servizio di home banking per gli amministratori di sostegno non è contrattualmente prevista, come espressamente previsto nel foglio informativo e nelle condizioni contrattuali; il signor B*, essendo stato nominato amministratore di sostegno con decreto del 2/08/2023, quindi in data antecedente alla richiesta di apertura del rapporto di conto corrente in esame, avvenuta il 31/08/2023, era perfettamente a conoscenza di quanto stabilito dalle condizioni contrattuali del conto, debitamente consegnate ed accettate dallo stesso.

L'intermediario chiede, pertanto, di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo perché infondato.

Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che: la clausola citata dall'intermediario rende il prodotto di fatto non definibile quale conto corrente bancario, ma un ibrido, quale libretto di risparmio con accessori del conto corrente bancario ed infatti ormai il canale a distanza

per i conti correnti è il normale canale operativo; lo stesso intermediario promuove l'utilizzo di canali e servizi on-line per i suoi prodotti; la clausola contrattuale in parola è del tutto anacronistica.

DIRITTO

Parte ricorrente, che risulta essere destinataria dell'istituto dell'amministrazione di sostegno a far data dal 2/08/2023, tramite il proprio amministratore di sostegno, chiede l'attivazione del servizio di home banking, rifiutato dall'intermediario resistente presso cui è correntista.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità di tale domanda perché diretta ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile; la richiesta, infatti, sarebbe volta a ordinare all'intermediario di attivare la funzione di Home Banking sul conto corrente intestato all'amministrata. L'eccezione non è fondata e quindi da rigettare: ad avviso di questo Collegio, infatti, nei termini in cui è stata proposta la domanda della ricorrente può essere interpretata quale istanza volta ad accertare un diritto, in particolare il diritto dell'amministratore di sostegno ad operare tramite home banking (in senso analogo, *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 7550/2022).

Nel merito della questione, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sul contenuto della clausola contrattuale che impedisce all'amministratore di sostegno di usufruire del servizio di home banking per operare sul conto corrente del beneficiario; tale previsione appare vessatoria nei confronti della parte ricorrente ovvero contraria ai principi generali del diritto. In particolare viene in rilievo, sul punto, il disposto dell'art. 405, n. 5, c.c., laddove è previsto che *"Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità"*. Nello specifico, il giudice tutelare, con l'atto con cui nomina l'amministratore di sostegno, opera una valutazione circa la specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, ed indica, pertanto, sia gli atti che l'amministratore di sostegno è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti rispetto ai quali l'amministratore di sostegno deve dare il proprio consenso, offrendo assistenza al beneficiario. Il giudice tutelare, nell'attività di individuazione degli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno o quelli che da quest'ultimo non possono essere compiuti, persegue l'obiettivo della *"minore limitazione possibile della capacità di agire"* dell'interessato (art. 1, L. n. 6/2004), orientandosi al principio della massima salvaguardia dell'auto-determinazione del soggetto amministrato.

Pertanto, è evidente che i poteri e i limiti all'operatività dell'amministratore, sono oggetto di periodico esame da parte dell'autorità giudiziaria ed il giudice tutelare, alla luce della sopra citata norma codicistica, appare l'unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all'amministratore, in merito all'utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato.

Una clausola contrattuale, inserita in un contratto essenzialmente per adesione come nel caso di specie, non può certo prevalere su un provvedimento giurisdizionale.

Si rileva come l'operatività via home banking costituisca una funzione strettamente connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica piuttosto che fisicamente, recandosi presso lo sportello dell'intermediario, non appare, invero, tale da richiedere ulteriori autorizzazioni. Laddove il soggetto amministratore di sostegno possa disporre delle somme presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico dell'intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la possibilità di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

effettuare le medesime operazioni per il tramite dell'home banking. Un divieto in tal senso, infatti, appare in contrasto con il citato principio di massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto amministrato, provocando, inevitabilmente un'eccessiva limitazione della capacità di agire dell'interessato.

A tal riguardo, pertanto, il Collegio ritiene che dal momento in cui l'amministratore di sostegno sia legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell'autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l'autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking, disapplicando se del caso clausole di segno contrario.

Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento del Tribunale dispone testualmente che l'Amministratore di sostegno è autorizzato *"alla richiesta di carta bancomat/postamat e di home banking, intestato al beneficiario"*.

Deve ritenersi illegittimo, dunque, un limite posto in tal senso dall'istituto di credito, il quale è soggetto estraneo al rapporto fra amministratore di sostegno e giudice tutelare, dal momento che solo quest'ultimo, tramite apposito decreto, può imporre limiti all'operatività sul conto del soggetto beneficiario (Collegio di Roma, decisione n. 21509/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto dell'amministratore di sostegno a operare sul conto corrente della ricorrente tramite home banking.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA